

## PREMESSA

Che le controversie locative rappresentino un'aliquota piuttosto rilevante del contenzioso pendente innanzi agli uffici giudiziari è indubbio.

Consapevole della rilevanza sociale del fenomeno locativo, il legislatore, già nella redazione del codice di rito, si è preoccupato di apprestare speciali strumenti di tutela delle posizioni soggettive connesse allo svolgimento di detto rapporto.

Su tali presupposti anche la legge 392/1978 ha introdotto nuove procedure speciali — giudizio di determinazione dell'equo canone; diniego di rinnovo alla prima scadenza — volte ad assicurare una maggiore concentrazione ed immediatezza dell'attività processuale.

In tale ottica si è successivamente attribuita l'intera competenza per materia al giudice togato e si è imposta, per tutte le controversie, l'osservanza di un unico rito modellato su quello del lavoro, a sua volta caratterizzato da un incisivo recupero dei principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza di ispirazione chiovendiana, al chiaro fine di rimediare alle gravi storture del rito ordinario all'epoca vigente con accelerazione dell'iter processuale, conseguita attraverso una serie di caratteristiche che investono l'intero svolgimento del processo, ma che possono ricondursi ad un impiego particolarmente incisivo della tecnica delle preclusioni, nonché dell'iniziativa istruttoria del giudice.

A tal uopo il legislatore si è servito della tecnica del rinvio recettizio: l'articolo 447bis c.p.c. richiama, difatti, l'impianto principale del rito lavoristico, ancorché con talune limitazioni in materia di poteri istruttori d'ufficio, nonché in tema di ordinanze anticipatorie.

In ogni caso non va sottaciuto che il processo locativo resta strumento di cognizione ordinaria, inserito nel più ampio sistema del codice di procedura civile, ove la sua nota carenza di autonomia normativa trova la necessaria integrazione, cosicché, salva diversa disposizione, debbono ritenersi ad esso applicabili, oltre alle norme generali del libro primo del codice di procedura civile, quelle sul processo civile di cognizione (libro secondo), se ed in quanto compatibili con le peculiarità strutturali, non escluso il regime generale delle nullità.

Peraltro, nonostante gli anni già trascorsi dalla entrata in vigore del processo delle locazioni e l'utilizzo di uno schema processuale di base già collaudato, qual è il rito del lavoro, continuano a porsi tuttora rilevanti problemi di applicazione che impegnano quotidianamente gli operatori.

Il presente volume esamina i riti locatizi in modo organico con una particolare attenzione all'evoluzione giurisprudenziale, nonché approfondisce le questioni processuali più dibattute nelle aule giudiziarie, quali, ad esempio, quelle attinenti alla circolarità fra oneri di allegazione, di rilevazione e di contestazione nel rito ordinario; ai poteri istruttori di ufficio; alle nuove modalità decisorie, alle ricadute processuali delle novità normative in tema di registrazione e forma scritta del contratto di locazione di immobile.

L'opera, aggiornata alle recentissime novità legislative (L. 69/2009, cd. miniriforma del processo civile, D.Lgs. 4/2010 in tema di mediazione civile), si compone di una parte dedicata al rito locativo ordinario (fase cognitiva di primo grado e di appello, fase esecutiva) e di un'altra riguardante i procedimenti speciali.

La razionale suddivisione degli argomenti trattati, l'uso accurato del neretto, le piste di segnalazione ai margini del testo, l'accurato indice analitico assicurano al lettore un'agevole

individuazione dei contenuti, presupposto necessario per la ottimale comprensione delle fasi processuali e risoluzione dei problemi connessi.

Il formulario, reso disponibile anche in formato editabile sul CD-Rom, arricchisce il volume avvicinandolo alle esigenze degli operatori.

Gli Autori ringraziano il collega ed amico dott. Francesco Graziano per il prezioso contributo offerto nella revisione del capitolo dedicato alla fase esecutiva nonché la redazione della Casa Editrice, nelle persone dei dott. Francesco Maria Landolfi e Dario di Majo, per la cortese fiducia accordata ed il continuo sostegno durante la redazione dell'opera.

Napoli, settembre 2010

Gli Autori

Copyright © Esselibri S.p.A.



## Le vicende anomale del processo

### SOMMARIO

4.1 Diserzione bilaterale dell'udienza. - 4.2 Contumacia. - 4.3 L'interruzione e la sospensione. - 4.4 La riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza. - 4.5 L'estinzione.

#### 4.1 Diserzione bilaterale dell'udienza

Si è molto discusso sugli effetti sul corso dei giudizi modellati sul rito del lavoro della diserzione di tutte le parti dell'udienza di discussione. Segnatamente, si è posto il quesito se il combinato disposto degli artt.

181, 309 c.p.c. trovi o meno applicazione in dette controversie, *stante la disposizione di cui all'420 ult. co. c.p.c., che vieta le udienze di mero rinvio* ed, in generale, i principi di immediatezza e concentrazione cui è ispirata la disciplina di tali controversie. Difatti, sulla scorta di tale norma è stata elaborata la tesi (1) (2) (fatta propria in particolare dai giudici di merito) secondo cui, in caso di diserzione bilaterale dell'udienza, non sussiste alcun dovere in capo al giudice di rinviare la causa ad altra udienza e di disporre che alle parti sia data, a cura della cancelleria, comunicazione dello stesso, ben potendo il medesimo immediatamente cancellare la causa dal ruolo.

**Divieto di udienza di mero rinvio**

(1) *Nel processo del lavoro non sono ammesse udienze di mero rinvio; perciò l'assenza delle parti all'udienza di discussione non esclude che il giudice debba egualmente definire il giudizio.* Cass., 16 dicembre 1982, n. 6951 in *Riv. Dir. Proc.*, 1985, 179, con nota contraria di SANTANGELO; Cass., 15 dicembre 1992, n. 13217; Cass., 12 marzo 1988, n. 2412. Precipuamente per le controversie locative: *nel rito del lavoro (cui, in virtù del rinvio operato dagli artt. 46 e 74 L. n. 392 del 1978, sono soggette anche le controversie in tema di locazione di immobili urbani) non sono applicabili gli artt. 181, 2° comma, e 309 c.p.c.; pertanto, è vietato, ove non ricorra la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c., il rinvio dell'udienza di discussione, anche se siano assenti le parti ritualmente costituite in giudizio; tuttavia, la fissazione di una nuova udienza di discussione per l'assenza delle parti costituite, ove alle medesime sia data, ai sensi del 1° comma cit. art. 181, debita comunicazione del rinvio, rappresenta una mera irregolarità processuale, che non determina alcuna nullità degli atti processuali.* Cass., 21 giugno 1988, n. 4253, in *Rass. Equo Canone*, 1988, 295; *Arch. Locazioni*, 1989, 73.

(2) La dottrina (MONTESANO, VACCARELLA, LUISO) ha sottolineato che l'avallo della Suprema Corte a tale interpretazione era inizialmente contenuta in un *obiter dictum*.

## Parte I: Il rito locatizio ordinario

Tale opinione non ha, però, trovato il consenso delle Sezioni Unite (3), le quali hanno, invece, ritenuto che, anche nelle controversie modellate sul rito speciale del lavoro, si applica la disciplina dell'inattività delle parti in primo e secondo grado prevista dal rito ordinario (4).

Dunque, tale lettura richiede che la cancellazione della causa avvenga, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, solo a seguito di rinvio ad altra udienza e di adempimento delle comunicazioni imposte dall'art. 82 disp. att. c.p.c. Mette conto evidenziare che per i procedimenti instaurati dall'entrata in vigore del D.Lgs. 25-6-2008 n. 112 convertito in L. 6-8-2008, n. 133 (vale a dire per i processi iniziati dal 25-6-2008) alla seconda udienza andata deserta il giudice, oltre a ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, deve dichiarare l'**estinzione del processo**.

La riassunzione del processo cancellato (procedimento instaurato prima del 25-6-2008) va effettuata, in conformità ai principi propri del rito locatizio, mediante ricorso depositato in cancelleria (5), anziché ai sensi della disciplina dettata dall'art. 125 disp. att. c.p.c. Ne consegue che per la tempestiva riassunzione della causa è sufficiente che, nel termine di un anno (6) (abbreviato a tre mesi dalla legge 69/2009 ma solo per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della novella *de qua*) fissato dall'art. 307 comma 1 c.p.c., la parte abbia depositato presso la cancelleria del giudice il ricorso all'uopo necessario, senza che, nella successiva fase, rilevi la mancata osservanza del termine fissato dal giudice per la notificazione di questo atto ovvero che tale inosservanza abbia comportato anche quella del correlato termine dilatorio a comparire attenendo la notificazione (personale) del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla fase ulteriore della *vocatio in ius*, che non ha incidenza sulla tempestività o meno della riassunzione. In tale ultima ipotesi trova, peraltro applicazione la disposizione di cui all'art. 291 c.p.c. che consente la rinnovazione della notificazione con effetto conservativo della riassunzione (7).

## 4.2 Contumacia

---

Nel rito locatizio, stante la natura dell'atto introduttivo, l'**unica contumacia** (intesa come mancata costituzione della parte in cancelleria) **configurabile è quella del convenuto-resistente**.

Pur rinviandosi *supra* il lettore, nella parte dedicata alla posizione del convenuto nella fase di introduzione del processo, giova qui puntualizzare le questioni più interessanti in materia.

---

(3) Ne consegue che, qualora entrambe le parti non compaiano all'udienza, la cancellazione della causa dal ruolo va dichiarata solo a seguito di fissazione di una nuova udienza, di comunicazione del provvedimento alle parti costituite e di reiterata assenza delle parti anche alla nuova udienza: Cass. Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839 in *Foro It.*, 1993, I, 2161; *Dir. e Pratica Lav.*, 1993, 1889; *Corriere Giur.*, 1993, 1074; *Impresa*, 1993, 2935; *Arch. Civ.*, 1993, 1166; *Mass. Giur. Lav.*, 1993, 540; *Notiz. Giur. Lav.*, 1993, 762; *Riv. Dir. Proc.*, 1993, 1245.

(4) In tal senso, in dottrina, Proto Pisani, *Controversie individuali di lavoro*, cit., 98; Luiso, *Il processo del lavoro*, cit., 220.

(5) Cass., 21 maggio 1984, n. 3138.

(6) La sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello annuale previsto dall'art. 307 c.p.c. per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il *dies a quo* e il *dies ad quem* di esso termine non cadano nel periodo di sospensione: Cass., 5 maggio 1998, n. 4506.

(7) Cass., 21 maggio 1984, n. 3138.

Innanzitutto, è pacifico che **la contumacia non abbia alcun significato giuridicamente rilevante**, in quanto non può ricollegarsi a detta condotta alcuna ammissione da parte del convenuto dell'assunto attoreo, il quale, comunque, necessita del conforto probatorio (8). Ciò risulta ancora più evidente alla luce del disposto dell'art. 115 comma I c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, non potendosi, quindi, attribuire alla contumacia del resistente-convenuto tale significato.

Valenza probatoria

Inoltre, nulla osta all'applicabilità della disciplina posta dagli artt. 291 ss. c.p.c. È, di conseguenza, ipotizzabile la costituzione tardiva del convenuto, il quale, però, in tale ipotesi, fatta salva l'emissione di un provvedimento ex art. 184bis (oggi 153 comma II) c.p.c. o ex art. 294 c.p.c. (9), può solo contestare (nella prima difesa svolta all'atto della costituzione secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale) i fatti costitutivi allegati dall'attore ed, eventualmente, disconoscere scritture private prodotte contro di lui, o deferire (in ogni momento) il giuramento decisorio, non potendo più, invece, sollevare eccezioni in senso stretto, esperire domande riconvenzionali, chiedere l'ammissione di mezzi di prova.

Costituzione tardiva

Appare opportuno segnalare che, a norma dell'art. 292 c.p.c., vanno notificate al contumace l'ordinanza con cui si ammette l'interrogatorio formale, anche se disposto d'ufficio dal giudice ex art. 447bis III co. c.p.c., o si deferisce il giuramento, nonché le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali (presentate, ad esempio, ad opera del terzo chiamato in causa). Inoltre, sono da notificare al resistente contumace le ordinanze di trasformazione del rito ex art. 426 c.p.c. e quella di ingiunzione di pagamento ex art. 186ter c.p.c.

Si ricorda, da ultimo, che l'art. 292 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. nella parte in cui non prevedeva la notificazione al convenuto contumace del verbale col quale si dà atto della produzione in giudizio di una scrittura privata, non menzionata nell'atto di citazione, perché la scrittura stessa possa aversi per riconosciuta da parte del convenuto (10).

### 4.3 L'interruzione e la sospensione

È noto che il legislatore distingue fra gli eventi che danno luogo **all'interruzione del processo** che si verificano prima della costituzione e quelli che, invece, accadono successivamente alla stessa.

Eventi interruttivi

(8) Cass., 9 dicembre 1994, n. 10554; peraltro giova segnalare che, secondo parte della giurisprudenza, il giudice può tener conto ex art. 116 c.p.c., come elemento integrativo della sua valutazione, della contumacia della parte convenuta: Cass., 12 giugno 1987, n. 5170. In dottrina (VIDIRI, *op. cit.*, 494) si è peraltro di recente posto in discussione tale granitico orientamento almeno con riferimento alle controverse di lavoro.

(9) L'art. 294 c.p.c. richiede per la rimessione in termini che il contumace dimostri di non essersi potuto costituire tempestivamente per nullità della citazione (nella fattispecie non applicabile), per nullità della notifica, per altra causa a lui non imputabile.

(10) Corte Cost. 6 giugno 1989, n. 317, in *Foro It.*, 1989, I, 2388. Sentenza che si pone nel solco già segnato da Corte Cost. 28 novembre 1986, n. 250, *Foro It.*, 1987, I, 1 pronunciata, relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore, di cui al tit. II del libro II c.p.c., sul presupposto che la scrittura privata, consentendo all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, non incide sul diritto di difesa del convenuto contumace in guisa meno intensa del giuramento e dell'interrogatorio formale.

I primi, nelle controversie modellate sul rito del lavoro, non sono ontologicamente configurabili in capo al ricorrente (11). È, viceversa, ben possibile che essi si verifichino in capo al resistente dopo il deposito dell'atto introduttivo, ma prima della sua notifica.

In tal caso, rifacendosi all'orientamento ormai consolidato per cui la pendenza della lite si verifica già al momento del deposito del ricorso (12), può reputarsi applicabile alla fattispecie l'art. 299 c.p.c. (con conseguente dichiarazione di interruzione), non essendo condivisibile, anche in virtù del principio di economia dei giudizi, l'idea che la controversia possa trovare una chiusura nel rito.

Notificato l'atto introduttivo, se il resistente rimane contumace trova applicazione l'art. 300 IV co. c.p.c. in relazione agli atti che, come si è visto nel paragrafo precedente, vanno notificati personalmente al convenuto. Se invece entrambe le parti si sono costituite in giudizio, la fattispecie risulta disciplinata dai primi tre commi dell'art. 300 c.p.c.

Da segnalare che il novellato comma IV dell'art. 300 (applicabile alle sole controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge 69/2009) prevede che, **se l'evento riguarda il contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto è documentato dall'altra parte** o è notificato ovvero certificato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica di uno dei provvedimenti ex art. 292 c.p.c. È stata, dunque, prevista, in **caso di convenuto contumace**, l'ipotesi della **comunicazione dell'evento interruttivo ad opera della controparte**, ipotesi finora esclusa dalla giurisprudenza con riferimento alla formulazione previgente.

Mette conto ancora evidenziare che, secondo un ormai consolidato orientamento di giurisprudenza, la **soppressione di un ente pubblico**, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza *aliunde* dell'evento medesimo, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Ne consegue che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti **almeno fino alla decisione di primo grado** (13).

Le Sezioni Unite hanno poi superato il precedente orientamento che escludeva il fenomeno dell'**interruzione parziale**: si riteneva infatti che, in tema di pluralità di cause scindibili riunite, con litisconsorzio facoltativo tra le parti delle varie cause, **l'evento interruttivo riguardante una delle parti di una singola causa operasse per l'intero procedimento**, determinando così l'interruzione del "simultaneus processus", mentre la nul-

---

(11) Nel particolare caso in cui si verifichi la morte del ricorrente prima del deposito del ricorso in cancelleria non si instaura il rapporto processuale e quindi il giudice non può ordinare la interruzione del processo: Pretura Sorrento 16 gennaio 1979, in *Giurisprudenza di merito* 1980, 1091.

(12) Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597, Cass. Sez. Un., 16 aprile 1992, n. 4676, in *Foro It.*, 1992, I, 2091.

(13) Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2009, n. 26279, secondo cui: *l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c. p. c.*

lità dell'atto di riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti non estendesse i propri effetti oltre la causa di cui essi erano parti (14).

Orbene, ad avviso delle Sezioni Unite, nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, **opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento**. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, c. p. c., per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale — se necessario — potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale (15).

Interrotto il giudizio, lo stesso può essere **proseguito** dal successore della parte colpita dall'evento interruttivo (art. 302 c.p.c.) o **riassunto** dall'altra parte (art. 303 c.p.c.) nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, pena la sua estinzione rilevabile d'ufficio: ciò per i giudizi intrapresi dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, in quanto per quelli instaurati antecedentemente, il termine rimane semestrale e l'estinzione deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.

**Prosecazione  
e/o riassunzione**

**La prosecuzione e/o la riassunzione del processo interrotto** è tempestiva ove il relativo ricorso (tale è la forma dell'atto di riassunzione nel rito in discorso anche nelle ipotesi di interruzione contemplate dall'art. 299 c.p.c.) venga depositato nella cancelleria del giudice nel rispetto del termine perentorio di sei mesi (termine non soggetto a sospensione feriale nelle controversie di lavoro e previdenziali) assegnato dall'art. 305 c.p.c. (16). Pertanto tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo. Tuttavia la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con **citazione ad udienza fissa**, purché la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c. - consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzio-

(14) Cass., 6 settembre 2007, n. 18714.

(15) Cass., Sez. Un., 5 luglio 2007, n. 15142.

(16) Giova evidenziare che la mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt. 305, (297) e 307 c.p.c., sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione) fossero effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti invece che essi erano insussistenti, l'inservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto: Cass., 19 aprile 2000, n. 5160.



ne definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, secondo comma c.p.c., che il riassunte indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda (17).

È pacifico, poi, in giurisprudenza che, in caso di **morte della parte costituita** (cui è equiparata l'ipotesi di fallimento o di estinzione della persona giuridica) (18), il suddetto termi-

(17) Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27183 la quale ha così argomentato in motivazione: *va sottolineata la specificità dello scopo cui presiedono gli artt. 302 e 303 c.p.c., che è quello di ridare impulso ad un processo già incardinato di fronte al giudice. Il sistema prescrive che la parte si rivolga allo stesso giudice, perché fissi una nuova udienza (ove questa non sia già fissata: in particolare, la parte: cui si riferisce la causa di sospensione, ha necessità di costituirsi in giudizio (art. 302 c.p.c.), personalmente in quanto successore (artt. 299 e 300 c.p.c.), o attraverso il nuovo difensore (art. 301 c.p.c.), il che comporta la necessità di provvedere al deposito di atti contestualmente al ricorso: previa verifica della regolare costituzione, il giudice potrà emettere il decreto di fissazione dell'udienza, da notificare a controparte a cura del ricorrente. È per pura simmetria a tale sistema che anche l'art. 303 c.p.c., ove ammette che l'impulso alla prosecuzione possa essere dato da una parte diversa da quella cui si riferisce l'interruzione, prevede la riassunzione con ricorso: in tal caso, però, non v'è alcuna necessità di deposito di atti, posto che la posizione della parte riassunte non ha subito modifiche. Il contenuto dell'atto di riassunzione, che è prescritto dall'art. 125 disp. att. c.p.c., si addice in pari misura alla citazione quanto al ricorso, senza contare che, in linea generale, l'atto di citazione, il cui scopo è quello di proporre una domanda giudiziale e contestualmente di chiamare in giudizio il convenuto affinché possa difendersi, ha finalità più ampie; rispetto al ricorso, ove introduttivo del giudizio, che si propone solo quello di esercitare l'azione. Sicché, ove l'atto abbia tutti i requisiti conformi al modello di "comparsa" delineato dall'art. 125 disp. att., il principio di cui all'art. 156 c.p.c. lo affranca da ogni sospetto di nullità; sul piano meramente morfologico, se è previsto il ricorso, la citazione ne incarna esaurientemente i contenuti. Nel tentativo di riscontrare una specialità del mezzo introduttivo a mezzo di ricorso, non può condividersi - la ricostruzione che attribuisce ad un prima fase, caratterizzata dal deposito del ricorso necessariamente nei termini, la funzione di edictio actionis, che dunque mancherebbe alla citazione. Fermo restando che l'oggetto ed il titolo della pretesa azionata sono contenuti nello schema dell'atto di citazione (art. 163 c.p.c., comma 3), la linea difensiva delle parti è già delineata nella fase processuale interrotta, ne' è possibile modificarla in occasione della riassunzione, che mira unicamente a far riemergere il processo dallo stato di quiescenza in cui esso si trova, e in cui le parti rientrano esattamente nella posizione in cui si trovavano all'accadimento del fatto interruttivo. Resta fermo che ove la parte, seguendo la forma prescritta, dia nuovo impulso alla causa con la proposizione del ricorso, sia questo l'adempimento cui si riferisce il rispetto del termine, al di fuori del quale possono porsi la fissazione dell'udienza da parte del giudice e la successiva notifica: attività il cui svolgimento temporale, come la giurisprudenza ha sottolineato, sfugge al controllo della parte riassunte. Ma ove la parte abbia ridato impulso al processo con il sistema della citazione, la riassunzione del processo è da ritenere avvenuta ove la vocatio in ius, per quanto rimesso al potere di controllo della parte, sia compiuta entro il termine semestrale: in particolare resta al di fuori il deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303 c.p.c., comma 2, che il riassunte indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda. Nella misura in cui si ammette, al solo fine della riassunzione del processo interrotto, l'equipollenza citazione al ricorso, è la notifica della citazione, quale strumento idoneo a ristabilire il contraddittorio nel processo già radicato, l'atto di cui si richiede il rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c.. Nessuna rilevanza ha il tempo in cui avvenga il deposito della citazione notificata. Non varrebbe osservare in contrario che la riassunzione mediante ricorso, piuttosto che mediante citazione, non avrebbe tanto lo scopo di tutelare il contraddittorio, quanto quello di comprimere le manovre dilatorie della parte e consentire al giudice un immediato contatto con la realtà del processo. Non è chi non veda che l'obiezione è esattamente contraria alla logica della riassunzione, posto che la determinazione della parte di ridare impulso al processo, evitandone l'estinzione, pare incompatibile con un intento dilatorio. Non si può peraltro escludere una richiesta di anticipazione dell'udienza di comparizione. È appena il caso di notare che la soluzione ora professata è da ritenere valida nel ristretto ambito della riassunzione del processo interrotto, a cura della parte, di cui all'art. 303 c.p.c., non anche nelle ipotesi in cui l'introduzione del giudizio debba farsi con ricorso, particolarmente per l'appello nell'ipotesi in cui sia richiesta tale forma, in cui le ragioni dell'impugnazione determinano la necessità di una nuova edictio actionis di cui il giudice debba prendere conoscenza, in sintonia con la maggiore ampiezza di poteri nel rito camerale.*

(18) Si rammenta che la sopravvenuta **fusione di società**, sulla scorta della novellata formulazione dell'art. 2504 bis c.c. (D.Lgs. n. 6/2003) non integra più un fenomeno interruttivo del processo essendo espressamente previsto che la società risultante dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione. Al contrario deve ritenersi che la **cancellazione delle iscrizioni nel registro delle imprese sia di società di capitali che di persone** abbia effetto interruttivo del processo. Invero le S.U. della Suprema Corte (Cass. S.U., 4060-4062/10) hanno di recente enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 2495, secondo comma c.c., come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, è norma innovativa e ultratrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti pro-



ne decorre, anche per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale (19), dalla data in cui il difensore della parte deceduta ha dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento indipendentemente dalla successiva pronuncia del giudice la quale riveste valore meramente dichiarativo (20).

Occorre, inoltre, precisare che, secondo alcuni arresti della Suprema Corte (potrebbe tuttavia affermarsi in futuro il nuovo orientamento contrario, nel caso di notifica inesistente, alla concessione di un nuovo termine espresso da Cass. 13 agosto 2008, n. 21587 citata nel successivo paragrafo 5), il mero deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione, sempre che tempestivo, impedisce, l'estinzione del processo, con la conseguenza che **non solo l'eventuale vizio, ma anche l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza** emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione (21). È opportuno, ancora, evidenziare che, nel caso di morte di una parte del

cessuali per le notifiche intrannuali delle citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle preleggi e dell'art. 73, ult. comma, Cost. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1° gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati. Dalla stessa data, per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dal 1° gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., in base ai quali si giunge alla presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse operante negli stessi limiti temporali già indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le esse sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella. La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1° gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali e le cooperative, che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro estinzione contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa. Per le società di persone, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e capacità è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 sull'intero titolo V del libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma".

(19) Cass., 23 marzo 2001, n. 4203 in *Foro It.*, 2002, I, 697. Invero, nonostante la morte del proprio cliente, il difensore, in virtù di una sorta di ultrattività della procura *ad litem*, è comunque tenuto, anche quando il mandato si estingue per morte o incapacità sopravvenuta del mandante, a continuarne l'esecuzione se vi è pericolo nel ritardo (artt. 1728 e 1710 c.c. che costituiscono il referente normativo sul piano sostanziale del disposto dell'art. 300 c.p.c.); incombe pertanto sul difensore l'obbligo di rendere note le circostanze sopravvenute, che incidono sulla sorte del mandato processuale, agli aventi causa del mandante che nel processo sono chiamati a succedergli. Del resto questi ultimi ben possono valutare con il procuratore del loro dante causa l'opportunità di comunicare o di notificare l'evento interruttivo alle altre parti ed in quale momento farlo. Dal canto suo la Corte Costituzionale, proprio sulla scorta della individuazione di tali precisi obblighi professionali del difensore, ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 c.p.c. nella parte in cui prevede che il termine semestrale anche per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale decorre dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza, non ravvisando alcuna lesione del diritto di difesa (Ord. 151 del 2000 in *Foro It.*, 2001, I, 819).

(20) Cass., 22 giugno 1999, n. 6298.

(21) Cass., 3 novembre 1997, n. 10747; Cass., 3 gennaio 2001, n. 37 in *Foro It.*, 2001, I, 467 con nota di R. Caponi con cui si sottolinea il contrasto di orientamenti sul punto all'interno della Suprema Corte. In senso contrario Cass., 29 aprile 1998, n. 4365 ha affermato che: deve intendersi privo di effetti il ricorso in riassunzione *ex art.* 303 c.p.c. che sia stato notificato oltre il termine all'uopo fissato dal giudice, ben-

## Parte I: Il rito locatizio ordinario

processo, i suoi eredi devono partecipare al giudizio in qualità di litisconsorti necessari e che la tempestiva riassunzione almeno nei confronti di uno di costoro del processo interrotto (mediante il deposito del ricorso in riassunzione nel rispetto del termine semestrale) è sufficiente ad impedirne l'estinzione. D'altro canto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, se il processo viene riassunto solo nei confronti di alcuni degli eredi, la parte che eccedesse la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare per nome gli eredi pretermessi e di documentare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione del contraddittorio, ma non anche quello di indicarne l'attuale residenza, domicilio o dimora (22). Resta da esaminare quale debba essere il contenuto dell'istanza di riassunzione e, segnatamente, se essa possa essere considerata nulla nel caso in cui non contenga tutti gli estremi della domanda proposta.

È noto che l'atto con cui è riassunta una causa interrotta è disciplinato dall'art. 303 c.p.c. e che detta norma non prevede espressamente alcuna nullità con riferimento al ricorso in riassunzione.

Orbene, non risultando applicabile in materia il combinato disposto di cui agli artt. 414, 164 c.p.c., poiché non si è in presenza di un atto introduttivo del giudizio, la questione va esaminata alla luce dei principi generali dettati in materia di nullità degli atti.

Dunque, esclusa l'applicabilità dell'art. 156 I co. c.p.c., in mancanza di un'espressa comminatoria da parte della legge, l'operatore deve analizzare se l'atto in esame contenga o meno i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato, ovvero la riassunzione del giudizio.

Al riguardo, può operarsi una distinzione. E segnatamente, da un lato va individuata l'ipotesi in cui il giudizio sia stato interrotto in una fase precedente a quella nella quale operano le preclusioni inerenti il *thema decidendum e probandum*, per cui il ricorso in riassunzione è volto anche a stimolare l'attività difensiva di controparte.

Dall'altro, si pone il diverso caso in cui l'interruzione sia stata dichiarata in un momento successivo a quello in cui siano scattate le preclusioni.

In materia va segnalato che, non trattandosi di un atto introduttivo di un nuovo giudizio, la causa è riassunta nello stesso stato e grado in cui si trovava al momento dell'interruzione, escludendosi con ciò ogni rimessione in termini in favore della parte cui è rivolta l'istanza di riassunzione.

Pertanto, allorché le preclusioni proprie del rito del lavoro siano già operative, può ritenersi che unico scopo di detto atto sia quello di permettere la prosecuzione del giudizio.

Ed allora, il ricorrente in riassunzione deve redigere il ricorso, da notificare unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, con modalità tali da permettere alla controparte di individuare senza errori il giudizio da riassumere.

### **Contenuto del ricorso**

A tal fine, anche alla luce del principio fissato dall'art. 121 c.p.c., **devono ritenersi indispensabili il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio e l'indicazione del provvedimento in forza del quale è eseguita la riassunzione** (23) e non anche la riproduzione specifica di tutte le domande della parte e l'esposizione analitica dei fatti di causa.

.....  
ché si tratti di termine avente natura ordinatoria. Nel caso si renderà, pertanto, necessario procedere al deposito di un nuovo atto riassuntivo, che risulterà idoneo ad impedire l'estinzione del processo solamente se effettuato entro il distinto termine semestrale di cui all'art. 305: (22) Cass., 18 ottobre 2001, n. 12740.

(23) In modo da permettere ad una parte dotata della normale diligenza di individuare la causa riassunta, di prendere visione degli atti e di svolgere l'attività difensiva ritenuta opportuna.

Tale opinione trova il conforto della giurisprudenza di legittimità (24), la quale, peraltro, ha avuto occasione di precisare che, **nel caso di riassunzione del processo per morte di una delle parti**, è necessario che il ricorso contenga anche gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio, posto che detto evento comporta un'esigenza di conoscenza per gli eredi insussistente, invece, allorquando l'evento interruttivo riguardi il solo procuratore (25).

Per ciò che concerne **la sospensione del giudizio** può ritenersi pienamente applicabile la disciplina generale, ivi compreso l'art. 296 c.p.c. Anche nel rito locativo trovano applicazione gli istituti della **sospensione impropria ope legis** (a seguito di regolamento di giurisdizione, regolamento di competenza; querela di falso; questione incidentale di costituzionalità; questione inerente all'interpretazione dei trattati o alla validità e/o alla interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie, con correlata rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea), o **necessaria ope iudicis** (art. 295 c.p.c.). Com'è noto la *ratio* di cui all'art. 295 c.p.c. va ricercata nell'esigenza di evitare conflitti di giudicati, i quali non ricorrono quando il possibile contrasto riguarda non il giudizio, ma gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia. La Suprema Corte ha invece avuto modo di enunciare, sia pure con riguardo al rito ordinario, un principio di valenza generale, secondo cui **non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo**, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà — oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito — si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 cost. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa *ope iudicis* del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione *ex lege* (26).

(24) Cass., 7 marzo 1983, n. 1682; in tal senso anche Cass., 10 febbraio 1981, n. 841, in *Giur. It.*, 1982, I, 1, 267.

(25) Cass., 22 novembre 1986, n. 6883. Anche secondo Cass., 24 marzo 2004, n. 5895 il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., gli «estremi della domanda», per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti — in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale — tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo.

(26) Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14670, che così suona in motivazione:

- *che, a seguito della modifica dell'art. 42 c.p.c., apportata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 (che ha reso impugnabili con il regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.) è effettivamente insorto contrasto di giurisprudenza sulla ammissibilità di un provvedimento di sospensione facoltativa, emanato dal giudice in forza dei suoi poteri discrezionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 295 c.p.c. o da altra disposizione di legge, ed avverso il quale non è proponibile l'istanza di regolamento di competenza;*
- *che, infatti, mentre l'iniziale orientamento di questa Corte ha dato al quesito risposta positiva, ammettendo la configurabilità di tale provvedimento (vedi da ultime Cass. 5651 del 19 giugno 1996; Cass. 11006 dell'8 novembre 1997; Cass. 121 del 19 febbraio 1999; nonché Cass. Sez. Un. 408 del 6 giugno 2000, resa non in sede di composizione di contrasto), un opposto e più recente orientamento (Cass. 4179 del 13 maggio 1997; Cass. 1676 del 6 febbraio 2001) ha precisato che l'art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, nel rendere impugnabili con il regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del*

## Parte I: Il rito locatizio ordinario

Non convince poi l'opinione, secondo cui il processo modellato sul rito del lavoro, dovendosi svolgere in tempi rapidi, non possa essere sospeso nel caso in cui tutte le parti presentano istanza in tal senso ai sensi dell'art. 296 c.p.c. Invero, non può obliterarsi che nel giudizio civile sono pur sempre le parti a chiedere la tutela giurisdizionale e che le stesse legittimamente possono temporaneamente rinunciarsi. Ovviamente, ciò non impedisce

.....  
*processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., esclude la configurabilità di un provvedimento di sospensione, che trovi fondamento soltanto in una insindacabile discrezionalità del giudice di merito;*

- *che la rilevanza del contrasto non può essere esclusa, obiettandosi (memoria difensiva Inail) che nel caso di specie si tratterebbe comunque di una ipotesi di sospensione necessaria imposta dalla disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965;*
- *che, infatti, questa Corte ha in proposito già osservato che le suddette norme (a seguito delle nuove regole procedurali — revisione dell'art. 295 c.p.c. ed entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con riferimento all'art. 75 c.p.p. — che hanno introdotto il principio della piena autonomia fra la giurisdizione penale e quella civile) devono oggi essere interpretate in funzione evolutiva ed adeguatrice, nel senso del loro riferimento alle sole e limitate ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 75 c.p.p., la condanna penale costituisce ancora elemento pregiudiziale per la pronuncia in sede civile (vedi Cass. 1501 del 27 febbraio 1996; Cass. 2952 dell'1 marzo 2001), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie (vedi la già citata Cass. 2952 dell'1 marzo 2001, che con riferimento ad una vicenda analoga ha escluso la sussistenza di una ipotesi di sospensione necessaria);*
- *che tali rilievi trovano conferma implicita nel provvedimento impugnato con il quale il giudice ha disposto non già la sospensione necessaria, bensì, appunto, quella facoltativa.*
- *Considerato:*
- *che la questione di contrasto (per quanto detto qui rilevante) va risolta, ad avviso del Collegio, in conformità al più recente orientamento espresso dalle richiamate sentenze nn. 4179/97 e 1676/01;*
- *che, infatti, la sospensione cd. «facoltativa» — non prevista dal codice di rito, ma frutto di un orientamento giurisprudenziale consolidato (nonostante le vivaci critiche di parte della dottrina) — trovava, il suo presupposto nella generale non autonomia impugnabilità delle ordinanze di sospensione. E, in questa prospettiva, l'affermazione di un generale potere discrezionale del giudice di merito (come tale insindacabile in sede di legittimità) di sospendere comunque il giudizio, anche in mancanza delle condizioni previste dall'art. 295 c.p.c. o da altre disposizioni di legge (affermazione reiterata per altro in termini, per lo più, di obiter dictum), si risolveva nella mera indicazione di un provvedimento che il giudice di merito avrebbe potuto adottare (cfr., ex plurimis, nn. 4460/77; 3952/78; 3958/79; 4698/80; 1408/83; 7987/92; 10343/93; 3354/94; 7145/95);*
- *che la riforma del 1990 ha però mutato radicalmente la disciplina della materia;*
- *che, infatti, partendo dal presupposto che la sospensione si risolve comunque in un diniego sia pure temporaneo, di giustizia, il legislatore ha previsto la impugnabilità, con il ricorso per regolamento di competenza, «dei provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.» (e non anche, in coerenza con la finalità prima indicata, di quelli che negano tale sospensione), così tutelando l'interesse della parte alla continuità del procedimento. Con la sola eccezione dei casi in cui la sospensione debba essere disposta per la pendenza, davanti a due diversi giudici, di cause legate da un rapporto di pregiudizialità tale per cui l'una costituisca il necessario antecedente logico giuridico dell'altra e il cui accertamento venga postulato con efficacia di giudicato (e quando non possa operare la riunione dei due giudizi davanti ad un unico giudice per ragione di connessione), ovvero dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, come obbligatoria (v. 75, 3 comma del nuovo codice di procedura penale) o facoltativa (cfr. art. 337 c.p.c.);*
- *che nel nuovo quadro di disciplina, così conformato in funzione di esigenze di più pregnante tutela dell'interesse della parte alla prosecuzione ed alla più sollecita definizione del giudizio (e, secondo una linea di tendenza che pare avere come ulteriore e radicale obiettivo «l'abbandono dell'istituto della sospensione necessaria a favore di quello della autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ogni giudice delle questioni giuridiche di fatto rilevanti per la propria decisione»: così Sez. Un. n. 13682/01), che, in un sistema siffatto, dunque, non vi è più spazio, ora, per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal Giudice fuori dai casi tassativi di sospensione legale. Atteso che, ove pure ammessa in tesi, una tale facoltà — oltre che inconciliabile con il rilevato «disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo», sotteso alla riforma dell'art. 42 c.p.c. e sottolineato anche dal giudice delle leggi (sent. n. 182/96) — si porrebbe comunque in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3) e della tutela giurisdizionale (art. 24) che con il canone, infine della «durata ragionevole», che la legge deve assicurare nel quadro del «giusto processo» ai sensi del novellato art. 111 Cost. (cfr. Cass. 11987/01);*
- *che, una volta esclusa l'immanente possibilità di una sospensione facoltativa «ope iudicis» del giudizio, ne deriva come logico corollario, per ragioni sistematiche, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso debba essere accolto, ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione «ex lege». Atteso che, altrimenti, ne deriverebbe la incoerente conseguenza di sottrarre al controllo di questa Corte proprio i provvedimenti adottati per mere ragioni di opportunità e in assenza delle condizioni previste, in via eccezionale, dal legislatore.*

che il ritmo del giudizio (quando pendente) sia imposto alle parti dalla normativa processuale, appunto, perché esso, oltre ad inerire rapporti privati, involge anche l'interesse pubblico ad una sollecita definizione della controversia e ad un razionale utilizzo delle risorse (umane e materiali) dell'apparato giudiziario.

#### 4.4 La riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza

I rilievi svolti in tema di forma dell'atto di riassunzione a seguito di cancellazione, interruzione o sospensione del giudizio valgono anche con riferimento alla diversa ipotesi di prosecuzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito che va, quindi, effettuata con ricorso (27).

Giova peraltro evidenziare che, nell'ipotesi di incompetenza territoriale **il termine di riassunzione è quello non superiore a 30 giorni** espressamente previsto dall'art. 428 c.p.c. (che decorre dalla data del deposito della sentenza e non già dalla lettura del dispositivo) (28), laddove nel caso di dichiarazione di incompetenza per materia trova applicazione la disciplina generale posta dagli artt. 38 e 50 c.p.c. ed i termini ivi previsti (quello fissato nella sentenza — ordinanza per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 61/2009 ed in mancanza quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa termine abbreviato a tre mesi dalla legge 69/2009) (29); i suddetti termini sono rispettati in entrambe le ipotesi col deposito del ricorso nella cancelleria del nuovo giudice (30), a nulla rilevando che il decreto di fissazione dell'udienza e la relativa notifica avvengano dopo la scadenza di quel termine (31).

Mette conto inoltre precisare che anche nelle controversie locatizie la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente (32).

(27) Cass., Sez. Un., 24 giugno 1981, n. 4108.

(28) Cass., 12 aprile 1988, n. 2909.

(29) La distinzione operata nel testo non vale, peraltro, con riferimento al giudizio di appello: cfr. Cass., 16 aprile 1986, n. 2695 secondo cui *qualora il predetto giudice abbia dichiarato la propria incompetenza per territorio, la riassunzione della causa avanti al giudice dichiarato competente deve essere effettuata ai sensi della norma generale dettata dall'art. 50 c.p.c., in quanto la disposizione dell'art. 428 c.p.c., dettata per il procedimento di primo grado, non è applicabile al giudizio di appello, che è disciplinato da disposizioni autonome da quelle norme del procedimento di primo grado che siano espressamente richiamate.*

(30) Cass., 4 ottobre 1988, n. 5352.

(31) Cass., 24 giugno 1981, n. 4108.

(32) Cass., 8 febbraio 1999, n. 1076.



## 4.5 L'estinzione

### Rilevabilità d'ufficio

L'estinzione del giudizio è **rilevabile d'ufficio** dal giudice ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c. come novellato dalla legge 69/09.

Per i procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore della novella del 2009, rimane fermo, invece, il principio secondo cui la stessa deve essere eccepita, in modo inequivocabile, dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Inoltre l'estinzione può anche essere **richiesta in via di azione con atto riassuntivo del processo stesso**.

L'estinzione della controversia locatizia trova una disciplina in parte diversa da quella prevista per il rito ordinario.

Al di là della rinuncia al giudizio che non richiede formalità ulteriori a quelle richieste nel rito ordinario, appare opportuno esaminare l'estinzione conseguente ad inattività delle parti.

In primo luogo, non risultano applicabili a siffatte controversie le norme dettate in caso di mancata ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio; invero, non può al riguardo sottacersi che, stante la disposizione di cui all'art. 420 tredicesimo comma c.p.c., l'onere di chiamare in causa il terzo (ossia, di notificare allo stesso gli atti processuali) ricada sulla cancelleria, per cui alcuna conseguenza negativa possono subire le parti a causa dell'inerzia dell'ufficio.

Si è, poi, già in epigrafe (33) esaminato che l'estinzione del giudizio può verificarsi nei casi di omessa notifica, nullità della notifica, notifica valida ma non rispettosa del termine dilatorio di comparizione delle parti.

La mancata notificazione del ricorso e del decreto prima dell'udienza, ipotesi cui va equiparata quella di inesistenza giuridica della notifica — effettuata, ad esempio, a persona ed in luogo che nulla hanno a che vedere con il destinatario della notificazione —, (senza che il convenuto si sia costituito in cancelleria) importa secondo la dottrina (34) l'immediata *archiviazione* o *estinzione immediata* del processo. Soluzione che va limitata alla sola ipotesi in cui il ricorrente non compaia per chiedere nuovo termine per la notifica, poiché in tale caso sembra che nulla osti alla concessione dello stesso (35).

In senso assai più restrittivo la giurisprudenza di legittimità più recente opina peraltro che nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore — che non allegghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione — **il procedimento è legittimamente definito con una pronuncia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo** (36).

(33) Nel paragrafo dedicato alle nullità del ricorso introduttivo, cui si rinvia per una più completa esposizione.

(34) TARZIA; MONTESANO, VACCARELLA. Posizione non condivisa da Luiso che appare consapevole dei rischi conseguenti alla mancata previsione di un obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'emissione del decreto di cui all'art. 415 c.p.c.

(35) Cfr. nota successiva.

(36) Cass., 13 agosto 2008, n. 21587.



La nullità della notifica del ricorso e del decreto può, a parere della giurisprudenza (37), essere sanata in applicazione della disciplina posta dagli artt. 156, 162, 164 e 291 c.p.c. mediante la rinnovazione della notifica, a meno che il resistente non si sia costituito *sua sponte*. Il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 c.p.c. — da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pena del giudizio è determinata dal deposito dell'atto — con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, comma 3 (38). Altra giurisprudenza più risalente nel tempo (39) aveva, invece, affermato che l'ultimo comma dell'art. 291 c.p.c. — secondo cui la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo — non fosse applicabile nel rito del lavoro, con conseguente possibilità di concessione di altro termine per l'esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica.

La rinnovazione, nel caso di notifica nulla, ha effetti *ex tunc*; ciò anche alla luce del novelato art. 164 c.p.c, secondo cui la sanatoria dei vizi attinenti la *vocatio in ius* ha efficacia retroattiva (dal momento del deposito del ricorso).

Il vizio, poi, relativo al caso in cui fra la notificazione dell'atto introduttivo e l'udienza di discussione intercorrano meno di trenta giorni, può essere sanato anche dalla fissazione di una nuova udienza di discussione con la rinnovazione, *ex artt.* 162, 291 c.p.c., della notificazione della citazione (40).

Secondo parte della dottrina (41) la mancata rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio fissato all'attore dal giudice comporta l'estinzione d'ufficio del giudizio.

Infine, **il giudizio può estinguersi allorché alla prima udienza compaia il solo convenuto, senza che lo stesso chieda che si proceda nonostante l'assenza del ricorrente**. In tale ipotesi si innesca il meccanismo previsto dall'art. 181 ult. co. c.p.c., per cui il giudizio viene dichiarato estinto d'ufficio se il ricorrente non compare neanche alla successiva udienza, della cui fissazione ha ricevuto regolare comunicazione a cura della cancelleria, sempre che parte convenuta non abbia interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.

---

(37) Cass. Sez. Un., 1 marzo 1988, n. 2166, in *Notiziario Giur. Lav.*, 1988, 274; *Giust. Civ.*, 1988, I, 901.

(38) Cass., 10 aprile 2000, n. 4529.

(39) Cass., 28 ottobre 1989, n. 4525.

(40) I vizi della *vocatio in ius*, rilevabili d'ufficio dal giudice in caso di mancata costituzione del convenuto, impongono la fissazione di una nuova udienza di discussione e l'ordine di rinnovazione della notificazione ai sensi degli artt. 162 e 291 c.p.c.: Cass., 8 settembre 1986, n. 5484 in *Arch. Locazioni*, 1987, 100; *Rassegna Equo Canone*, 1987, 90 Cass., 26 novembre 1988, n. 6369, in *Foro It.*, 1989, I, 389; Cass., 2 aprile 1990, n. 2637 in *Foro It.*, 1990, I, 3197; *Giust. Civ.*, 1990, I, 1713. Va, però, segnalato che anche nella presente fattispecie la Suprema Corte non ha sempre ritenuto applicabile l'art. 291 c.p.c.: Cass. Sez. Un., 23 dicembre 1991, n. 13862 in *Giur. It.*, 1992, I, 1, 1733, *Giust. Civ.*, 1992, I, 345.

(41) Così Proto Pisani.

# ATTI GIUDIZIARI

## 1. Offerta reale di somme

### OFFERTA REALE SOMME

Il sig. ...., nato a ..... il ..... (c.f. ....) e residente in ..... alla via ..... ed elettivamente domiciliato in ..... alla via ..... presso lo studio dell'avvocato ..... che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto

#### PREMESSO

- che l'esponente conduce in locazione l'immobile sito in ..... alla via ....., di proprietà del sig. .... ad un canone mensile di € .....
- che il predetto locatore rifiuta il pagamento del canone offertogli nelle rituali forme previste sia dalla legge che dal contratto;
- che con il presente atto, ai sensi dell'art. 1208 c.c. l'istante in qualità di conduttore dell'immobile sito in ..... alla via ..... offre al sig. .... nella qualità di locatore del medesimo immobile la complessiva somma di € ....., corrispondenti ai canoni relativi ai mesi di .....

#### TANTO PREMESSO

IO SOTTOSCRITTO UFF. GIUDIZIARIO ADDETTO ALL'UFFICIO UNICO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ..... a richiesta degli avv.ti ed, nella qualità mi sono recato in ..... alla via ..... n. .... presso il sig. .... per offrirgli, l'importo di € ..... (Euro ...../00) IN CONTANTI ( a mezzo assegno circolare dell'istituto di credito banca ..... n. .... di pari importo, di cui € ..... (Euro .....) a titolo di ..... determinata secondo il seguente conteggio ( .....) ed € ..... per interessi, spese liquide ed illiquide, e con riserva di supplemento, se necessario, con avvertenza che, in caso di rifiuto, si procederà al deposito della somma suddetta presso il ..... - Ag. .... - ed a citazione della convalida dell'offerta reale ex art. 1210 c.c.

....., li .....

Av. ....

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. presso la Corte di Appello di ..... mi sono recato presso il sig. .... dom. to in ..... via ..... n. .... (.....) ed ivi ho rinvenuto .....

.....  
.....  
.....

## ATTI STRAGIUDIZIALI

### 1. Disdetta del contratto di locazione uso diverso

....., .... / ... / .....

Egregio sig. ....

Via ..... n. ....

C.A.P. ....

.....

Con la presente Le rappresento che il contratto di locazione relativo all'unità immobiliare sita in ..... alla via ..... n. ...., piano terra, di mia proprietà, da Lei adibito a filiale della sua impresa avente ad oggetto la vendita di autoveicoli, giungerà, alla data .... / .... / ....., alla sua seconda scadenza esennale.

La informo altresì che non intendo rinnovare il suddetto contratto ed, al contempo, Le comunico, pertanto, formale disdetta per la data sopra menzionata, invitandola a provvedere, per tale data ovvero per altra di legge, al rilascio dell'immobile, libero e vuoto da persone e cose.

In mancanza, mi vedrò costretto, mio malgrado, ad adire le vie legali.

Cordiali saluti

.....